



COMUNE DI SERRARA FONTANA

PROVINCIA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

Ordinanza n. 17 del 13 GIU. 2014

OGGETTO: Parziale annullamento d'ufficio in autotutela dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 63 del 10/12/2013 nella sola parte in cui ordina la demolizione del piccolo comodo rurale con copertura in doghe di legno di vecchio impianto, delle dimensioni mt. 2,00 circa x mt. 3,50 circa ed altezza mt. 2,50 circa. Ditta: IACONO Vincenzo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la relazione di accertamento tecnico del 16/07/2013, prot. n. 5575, e, successiva, prot. n. 5654 del 19/07/2013, esperito in località Posteca e Via Gennaro Iacono della frazione di Fontana, presso la proprietà del Sig. Iacono Vincenzo nato a Ischia (NA) il 16/06/1976 e residente in Serrara Fontana alla via Gennaro Iacono n. 41, da cui si evince la constatazione delle seguenti opere:

Località Posteca, foglio 15 p.la n° 301

A. Trattasi di una costruzione fuori terra con pianta a L e copertura rettangolare che risulta caratterizzata esternamente da muratura perimetrale di celloblock a secco e copertura in lamiera coibentata su armatura di travi in legno. Detto manufatto la cui altezza complessiva fuori terra risulta di circa mt. 3,40, non risulta rifinito e non presenta impianti di alcun tipo, consta di due ambienti con accesso dall'esterno, il primo delle dimensioni di mt. 5,00 x 6,00 circa, pari a mq. 30,00 circa, inglobante una vecchia baracca in zinco, il secondo di circa mt. 2,00 x mt. 3,00 pari a mq. 6,00 circa, presenta due vani finestra sui lati Ovest e Nord, il primo di mt. 2,00 x mt. 1,50 circa, il secondo non conformato, di circa mt. 1,00 x mt. 1,50 circa, mentre la copertura in lamiera presenta dimensioni di circa mt. 7,00 x mt. 6,00 pari a mq. 42,00.

Via Gennaro Iacono

B. Piccolo comodo rurale con copertura in doghe di legno di vecchio impianto, delle dimensioni mt. 2,00 circa x mt. 3,50 circa ed altezza mt. 2,50 circa.

Dato atto che dalle relazioni tecniche in argomento emerge che le verifiche effettuate sui luoghi ed il raffronto tra la documentazione riscontrata in atti ha fatto rilevare che relativamente alla legittimità della costruzione riportata al punto A. si riscontra istanza di sanatoria edilizia ai sensi della L. 47/85 prot. n° 7927 del 15.11.1986, non integrata da alcuna documentazione tecnica, presentata dal Sig. Iacono Silvestro nato a Serrara Fontana il 21.08.1929, genitore del Iacono Vincenzo, per un fabbricato ad uso agricolo di mq. 16,00 e che la verifica cartografica aerea d'ufficio del 1998, rilasciata dalla Provincia di Napoli, evidenzia l'esistenza all'epoca di un manufatto a sagoma rettangolare delle dimensioni di circa mt. 6,00 per mt. 5,00 (mq. 30,00 circa). La successiva verifica della fotografia satellitare del 04.09.2004 fa rilevare l'esistenza del fabbricato a pianta rettangolare ma per problemi di risoluzione non è possibile stabilirne le dimensioni ed, infine, la verifica della ortofoto del 2007 (progetto CECOSCA) evidenzia che all'epoca era esistente un complesso più ampio, costituito dal manufatto rilevato nel 1998 e da un ulteriore manufatto di minore dimensioni entrambi con copertura in lamiera.

Vista la conseguente ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 63 del 10/12/2013, regolarmente notificata in data 17/01/2014, in considerazione che le opere così come rilevate sono da considerarsi abusive perché realizzate in assenza del prescritto permesso a costruire e dell'Autorizzazione Paesistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. N. 42/04 in quanto hanno comportato una modifica dello stato dei luoghi ed in zona sottoposta alla L. n. 64/74 e ss. mm. ii, nonché le verifiche effettuate con le cartografie disponibili hanno fatto rilevare: "..... che l'originario manufatto di mq. 16,00 risulta ampliato prima del 1998 (mq. 30,00 circa) conservando le caratteristiche di baracca in lamiera ancora esistente che allo stato si rinviene inglobata all'interno della muratura perimetrale a secco e che in prosieguo risulta realizzato un ulteriore manufatto di minori dimensioni verso Ovest, probabilmente baraccato, come si rileva nella fotografia del 2007. Successivamente al 2007, è stata realizzata la copertura in lamiera coibentata su armatura lignea rilevandosi che allo stato tali materiali si presentano di più recente fattura. La verifica cartografica non permette di identificare le murature perimetrali di celloblock a secco ma le sole coperture in lamiera, pertanto allo stato non è possibile stabilire l'epoca di realizzazione delle murature anche se è ipotizzabile che le stesse siano state realizzate successivamente al 2007.....";

Vista la comunicazione, prot. n. 3748 del 04/03/2014, con cui il Sig. Iacono Vincenzo richiede la revoca parziale dell'ordinanza di demolizione in argomento per quanto riguarda il manufatto descritto al punto B. della stessa in considerazione che lo il manufatto risulta essere di antica costruzione, in precarie condizioni come accertato in sede di sopralluogo, che lo stesso è stato acquistato nell'attuale stato di fatto e di diritto con regolare rogito notarile e che non ha subito nessuna modifica;

Vista l'istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento, in atti con prot. n. 4503 del 03/04/2014, rettificata successivamente in data 28/04/2014, prot. n. 5071, nella quale nel descrivere compiutamente le opere, dichiara che " la verifica della documentazione d' ufficio, in particolare delle risultanze contenute nella relazione tecnica prot. n° 5575 del 16.07.2013 evidenziano che già nella stessa , il sottoscritto nel valutare sui luoghi le opere sulla scorta dei materiali costruttivi, stato d' uso e quant' altro, accertava che trattavasi di piccolo comodo rurale di antica epoca, sicuramente antecedente al 1942, con perimetrali in pietra locale squadrate legate con malta cementizia e copertura con assito di doghe di legno, quest' ultimo probabilmente installato in vecchia epoca a seguito del crollo dell' originaria soletta di copertura in lapillo battuto, i cui resti risultano ancora evidenti. Tanto riscontrato e verificato, lo scrivente ritiene che possa procedersi alla revoca parziale dell' Ordinanza in oggetto, esclusivamente per la parte afferente il punto B.";

Rilevato che dalla documentazione agli atti di questo servizio non sussistono ulteriori elementi da cui si evinca, in modo inequivocabile, l'epoca di realizzazione del piccolo comodo rurale in oggetto, né tali da contestare il contenuto della nota del proprietario anche in considerazione delle sanzioni penali comminate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi eventualmente contenute;

Considerato che per le costruzioni ante 1942 non è prescritto dalla normativa vigente alcun titolo edilizio atteso l'entrata in vigore delle norme di settore con la legge 17/08/1942 n. 1150 (legge urbanistica);

Ritenuto, pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni, di provvedere all'annullamento in autotutela dell'ordinanza n. 63 del 10/12/2013 nella sola parte in cui ordina la demolizione del piccolo comodo rurale con copertura in doghe di legno di vecchio impianto, delle dimensioni mt. 2,00 circa x mt. 3,50 circa ed altezza mt. 2,50 circa, di cui al sopraccitato punto B, rimanendo l'ordinanza stessa valida ed efficace per il resto;

Visto l'art. 21- nonies della L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

ANNULLA

in autotutela l'Ordinanza n. 63 del 10/12/2013 di demolizione opere in assenza di permesso di costruire e dell'Autorizzazione paesaggistica, notificata al Sig. Iacono Vincenzo nato a Ischia (NA) il 16/06/1976 e residente in Serrara Fontana alla via Gennaro Iacono n. 41, nella sola parte in cui ordina la demolizione del piccolo comodo rurale con copertura in doghe di legno di vecchio impianto, delle dimensioni mt. 2,00 circa x mt. 3,50 circa ed altezza mt. 2,50 circa, rimanendo l'ordinanza stessa valida ed efficace per il resto.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Campania secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, come modificata ed integrata dalla legge n. 205/00 o, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa al Comando Polizia Locale e sarà notificato secondo le modalità di rito alla parte interessata.

Dalla Residenza Municipale, 13 GIU. 2014

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca



N. _____ del REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Data _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Alessandro Vacca

Lav. Ab. n. 11/2013